

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Competenza

04

ACCERTAMENTO - Ritenute alla fonte - Altri redditi

06

IMPOSTE INDIRETTE - Successioni e donazioni

LAVORO

08

PREVIDENZA

09

Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Lavoro dipendente prestato all'estero - Retribuzioni convenzionali per il 2024 (DM 6.3.2024)

Con il DM [6.3.2024](#), pubblicato sulla G.U. 19.3.2024 n. 66, sono state definite, per l'anno 2024, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero (di cui all'[art. 4](#) del DL 317/87, conv. L. [398/87](#)).

Le retribuzioni convenzionali rilevano ai fini:

- fiscali;
- contributivi.

Rilevanza ai fini fiscali

Le retribuzioni convenzionali rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'[art. 51](#) co. 8-bis del TUIR.

In particolare, in caso di lavoro prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, il reddito viene determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali annualmente stabilite con decreto del Ministero del Lavoro, in sostituzione delle retribuzioni effettivamente erogate.

Con la C.M. 16.11.2000 n. [207](#) è stato chiarito che:

- il regime di cui all'[art. 51](#) co. 8-bis del TUIR riguarda quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, in base all'[art. 2](#) del TUIR, continuano ad essere qualificati come fiscalmente residenti in Italia e si applica a condizione che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero e che il dipendente venga collocato in uno speciale "ruolo estero";
- i giorni di permanenza all'estero possono essere anche non continuativi. Il regime trova applicazione anche se:
- la prestazione lavorativa venga svolta in più Stati esteri (interpello DRE Emilia Romagna n. [909-4/2019](#));
- il lavoratore fiscalmente residente in Italia, distaccato in un Paese estero, effettua trasferte occasionali, per esigenze aziendali e nell'esclusivo interesse dell'azienda distaccataria, in uno o più Paesi esteri compresa l'Italia, fermo restando che la prestazione all'estero venga effettuata per un periodo superiore a 183 giorni (risposta a interpello Agenzia delle Entrate [428/2023](#)).

La disciplina in esame non si applica:

- al dipendente in trasferta;
- al dipendente che presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero;
- se l'attività svolta all'estero non rientra tra quelle previste dal decreto annuale del Ministero del Lavoro (risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. [54/2022](#) e [98/2023](#)).

Rilevanza ai fini contributivi

Le retribuzioni convenzionali rilevano anche ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani che prestano l'attività:

- all'estero in Paesi extracomunitari con cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;
- in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate

negli accordi esistenti.

Sono esclusi dall'applicazione delle retribuzioni convenzionali ai fini contributivi i lavoratori che prestano la loro attività in Paesi dell'Unione europea.

Retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali sono suddivise per settori omogenei, individuati secondo i parametri della contrattazione collettiva italiana, in relazione:

- al settore (industria; industria edile; artigianato; industria cinematografica; spettacolo; autotrasporto e spedizione merci; commercio; credito; assicurazioni; trasporto aereo; agricoltura); sono previste specifiche retribuzioni convenzionali anche per il settore giornalistico;
- alla qualifica (operai, impiegati, quadri, dirigenti);
- alle fasce retributive (es. secondo livello, terzo livello, ecc.).

Il decreto prevede inoltre che, in caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, trasferimento da o per l'estero, nel corso del mese, le retribuzioni convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Infine, sulle retribuzioni convenzionali deve essere liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Retribuzioni corrisposte prima dell'emanazione del DM di competenza

Nel caso in cui vengano corrisposte retribuzioni prima dell'emanazione del DM di competenza, occorre fare riferimento al DM approvato per l'anno precedente, salvo conguaglio (circ. Agenzia Entrate 26.1.2001 n. [7](#), § 7.4).

art. 51 co. 8 bis DPR 22.12.1986 n. 917

DM 6.3.2024 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Il Quotidiano del Commercialista del 20.3.2024 - "Definite le retribuzioni convenzionali dei lavoratori operanti all'estero per il 2024" - Negro - Silvestro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Lavoro all'estero" - Odetto G.

Guide Eutekne - Previdenza - "Retribuzione - Retribuzione convenzionale" - Costa A.

IMPOSTE DIRETTE

[IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Competenza - Correzione di errori contabili - Trattamento fiscale - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio - Novità del DL 73/2022 convertito e della L. 197/2022 \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. 73\)](#)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. [73](#) ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disciplina sulla correzione degli errori contabili, così come modificata dal DL [73/2022](#) (conv. L. [122/2022](#)) (c.d. DL "Semplificazioni fiscali") e dalla L. [197/2022](#) (legge di bilancio 2023).

Nel caso di specie, un soggetto OIC *adopter* che adotta il principio di derivazione rafforzata e sottopone il bilancio a revisione legale aveva corretto, nel bilancio 2022, un errore contabile rilevante, consistente nella mancata imputazione di componenti negativi di reddito (nella specie canoni di *leasing*) agli esercizi 2019, 2020 e 2021, rettificando (in negativo) il saldo degli utili portati a nuovo (come previsto dal documento OIC [29](#)).

Soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale

Ai sensi dell'[art. 83](#) co. 1 del TUIR (come modificato dapprima dall'[art. 8](#) co. 1 del DL 73/2022 convertito e poi dall'[art. 1](#) co. 273 della L. 197/2022), il principio di derivazione rafforzata determina la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell'errore) nell'esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore.

Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'[art. 2](#) co. 8 del DPR 322/98 e opera soltanto per i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale.

Analoga disciplina è prevista ai fini IRAP dall'[art. 8](#) co. 1-bis del DL 73/2022 (come modificato dall'[art. 1](#) co. 274 della L. 197/2022).

Decorrenza

Ai sensi dell'[art. 8](#) co. 2 del DL 73/2022 convertito e dell'[art. 1](#) co. 275 della L. 197/2022, la nuova procedura di correzione si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022.

La risposta a interpello 73/2024 conferma l'applicazione agli errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi (che avrebbero, quindi, dovuto trovare riconoscimento fiscale nel modello REDDITI 2023).

Ambito oggettivo di applicazione della procedura di correzione

La risposta a interpello 73/2024 precisa che le disposizioni in esame devono essere riferite agli errori che sono qualificabili come tali secondo i principi contabili, indipendentemente dalla loro "rilevanza" (e, quindi, sia agli errori rilevanti che a quelli non rilevanti), mentre non trovano, in radice, applicazione agli errori che sono conseguenza di una non corretta applicazione di norme fiscali.

Trattamento fiscale delle poste correttive

Secondo la risposta a interpello 73/2024, posto che, nel caso di specie, sono rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi per l'applicazione della nuova procedura, la rilevanza ai fini IRES dei maggiori componenti negativi concernenti i canoni di *leasing* subisce le limitazioni previste dall'[art. 102](#) co. 7 del TUIR, in quanto la correzione dell'errore non incide, modificandola, sulla natura del componente reddituale "corretto".

Pertanto, il contribuente può dedurre, nel periodo d'imposta 2022, la quota capitale dei canoni di *leasing* esclusivamente nei limiti dell'importo che sarebbe stato deducibile nei singoli periodi d'imposta di competenza (nella specie 2019, 2020 e 2021).

In via generale, le previsioni introdotte dal DL [73/2022](#) non consentono di derogare alle altre norme fiscali che limitano o riducono la rilevanza fiscale di determinati componenti reddituali.

Peraltro, la deduzione non può avvenire per un importo maggiore di quello "cristallizzato" nel singolo periodo d'imposta interessato dall'errore contabile.

Nella sostanza, si ottiene così il ripristino, nel periodo d'imposta in cui avviene la correzione, del regime fiscale applicabile al singolo componente negativo nel periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso.

Per quanto attiene, poi, agli interessi passivi impliciti nei canoni di *leasing* oggetto di correzione, l'Agenzia delle Entrate precisa che il contribuente deve provvedere a:

- renderli indeducibili ai fini IRAP ex [art. 5](#) co. 3 del DLgs. 446/97;
- dedurli ai fini IRES, tenendo conto delle limitazioni disposte dall'[art. 96](#) del TUIR, determinate sulla base degli interessi attivi e dei proventi assimilati e del risultato operativo lordo (ROL) disponibili nel periodo d'imposta in cui gli errori contabili vengono corretti.

Resta fermo che anche i componenti rilevanti ai fini fiscali a seguito della correzione degli errori contabili concorreranno a determinare il ROL.

Aiuto per la crescita economica (ACE)

Richiamando la [Relazione illustrativa](#) al DM 3.8.2017, la risposta a interpello 73/2024 sostiene che le poste conseguenti alla correzione di errori contabili sono irrilevanti ai fini ACE.

Conseguentemente, nel caso di specie, la contribuente dovrebbe procedere alla determinazione della base ACE relativa ai singoli periodi d'imposta interessati dagli errori esclusivamente con il meccanismo delle dichiarazioni integrative.

art. 8 DL 21.6.2022 n. 73

art. 83 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 21.3.2024 n. 73

Il Quotidiano del Commercialista del 22.3.2024 - "Correzione degli errori contabili con ripristino del regime fiscale "pregresso"" - Latorraca

Il Sole - 24 Ore del 22.3.2024, p. 35 - "Leasing, l'errore corretto è rilevante Necessaria l'integrativa per l'Ace" -

Germani A.

Italia Oggi del 22.3.2024, p. 28 - "Errori contabili, componente negativa nell'anno del cambio" - Poggiani

F.G. Scheda n. 1072.09 in Agg. 11/2023 - "Correzione degli errori contabili" - Latorraca

ACCERTAMENTO

Ritenute alla fonte - Altri redditi - Provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione - Applicazione della ritenuta dall'1.4.2024 - Novità della L. 213/2023 (circ. Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. 7)

Con la circolare 21.3.2024 n. [7](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla decorrenza e sull'ambito applicativo dell'[art. 1](#) co. 89 - 90 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha eliminato l'ipotesi di esclusione dall'applicazione della ritenuta d'acconto con riferimento alle provvigioni percepite:

- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Decorrenza

Ai sensi dell'[art. 1](#) co. 90 della L. 213/2023, la disposizione si applicherà dall'1.4.2024. Pertanto, a partire da tale data, la ritenuta dovrà essere operata anche sulle provvigioni corrisposte ai citati soggetti, nella misura e alle condizioni definite dall'[art. 25-bis](#) del DPR 600/73.

Atteso che, come chiarito dalla C.M. 10.6.83 n. [24/8/845](#) (che, in linea generale e per quanto compatibile, deve intendersi applicabile anche agli agenti e mediatori di assicurazione: cfr. circ. [7/2024](#), § 1), la ritenuta va operata all'atto del pagamento della provvigione, rilevano i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dall'1.4.2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.

Peraltro, l'[art. 25-bis](#) co. 4 del DPR 600/73 dispone che, se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta.

Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Alla luce del riportato quadro normativo, la circolare in commento (§ 2) precisa che il presupposto impositivo, da cui decorre il computo dei termini per il versamento della ritenuta da parte dei committenti, preponenti o mandanti, attiene al trattenimento delle provvigioni da parte dei percipienti.

In tale ipotesi, quindi, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dall'1.5.2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest'ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.

Ambito applicativo della modifica normativa

Con riferimento all'ambito applicativo della modifica, in passato la ris. Agenzia delle Entrate 7.2.2013 n. [7](#) aveva esteso il regime di esclusione anche alle provvigioni che le assicurazioni

pagano a banche e intermediari finanziari per la collocazione di prodotti assicurativi. Si tratta della cosiddetta "bancassicurazione", vale a dire la vendita di polizze mediante il canale distributivo degli sportelli bancari, alternativo rispetto a quello tradizionale degli agenti.

Venendo meno il regime di esonero, la circ. 7/2024 (§ 1) chiarisce che dall'1.4.2024 la ritenuta si applicherà anche alle provvigioni in esame, percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del Registro Unico degli Intermediari (RUI) nell'ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione.

Misura della ritenuta

L'[art. 25-bis](#) co. 1 del DPR 600/73 stabilisce che la ritenuta si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).

La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc. ([art. 25-bis](#) co. 2 del DPR 600/73):

- non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la nozione fornita dal DM [16.4.83](#)): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte: in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni;
- si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte: in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni.

Condizioni per l'applicazione della ritenuta in misura ridotta

L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

A tal fine, occorre utilizzare il modello di dichiarazione definito dal DM [16.4.83](#) che può essere trasmesso, in alternativa (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. [31](#), § 18):

- con raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite posta elettronica certificata.

L'invio deve avvenire nel rispetto dei termini previsti dallo stesso DM [16.4.83](#), vale a dire:

- entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'applicazione della misura ridotta;
- oppure, se le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta si manifestano in corso d'anno, non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate

Tenuto conto che il regime di esonero verrà meno dall'1.4.2024, la circ. [7/2024](#) (§ 3) parifica tale evento a quello in cui le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta intervengono in corso d'anno e, quindi, afferma che l'attestazione potrà pervenire entro i quindici giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il 16.4.2024.

Adempimenti del sostituto d'imposta ed effetti della modifica ai fini IVA

Da ultimo, l'Agenzia ricorda che:

- il committente, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà provvedere al rilascio della Certificazione Unica;
- l'abrogazione della previsione di esonero non ha riflessi sui profili attinenti agli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa IVA.

art. 1 co. 89 L. 30.12.2023 n. 213

art. 25 bis co. 5 DPR 29.9.1973 n. 600

Circolare Agenzia Entrate 21.3.2024 n. 7

Il Quotidiano del Commercialista del 22.3.2024 - "Dichiarazione entro il 16 aprile per la ritenuta ridotta sulle provvigioni degli assicuratori" - Fornero - Sessini

Il Sole - 24 Ore del 22.3.2024, p. 34 - "Assicurazioni, la ritenuta agenti va per cassa" - Germani

A. Italia Oggi del 22.3.2024, p. 30 - "Agenti alla cassa" - Galli G.

Guide Eutekne - Ritenute - "Provvigioni" - Fornero L.

Quaderno n. 173/2024, p. 107-122 - 'La legge di bilancio 2024 e il DL "Anticipi" convertito' - AA.VV.

IMPOSTE INDIRECTE

Successioni e donazioni - Esenzione per il trasferimento di partecipazioni di controllo in società di capitali - Condizioni agevolative - Donazione di quota di comproprietà - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.3.2024 n. 72)

Con la risposta a interpello 18.3.2024 n. [72](#), l'Agenzia delle Entrate ha esaminato l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di donazione (di cui all'[art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90) in una particolare ipotesi di donazione di partecipazioni sociali.

Caso oggetto di interpello

Il caso oggetto dell'esame dell'Agenzia delle Entrate è il seguente: l'istante, originariamente titolare di quote pari al 40% del capitale della società Alfa, dopo la morte della moglie (che era titolare del 60% delle quote), acquista per successione, in comproprietà con i suoi due figli e la nipote, la partecipazione che era della defunta. Ne deriva che il 60% delle quote della società Alfa è ora nella titolarità della comunione ereditaria (di cui il marito detiene una quota indivisa di 1/3, pari al 20% del capitale) tra marito, figli e nipote, che esercitano i propri diritti tramite il rappresentante comune. Il trasferimento per successione ha a suo tempo goduto dell'esenzione, trattandosi del trasferimento di una quota che era "di controllo" in capo alla defunta e che, essendo stato realizzato in comproprietà, ha garantito il mantenimento del controllo in capo agli eredi, esercitato tramite il rappresentante comune.

Ora, però, l'istante vorrebbe realizzare il passaggio generazionale delle sue quote, donandole in comproprietà ai suoi figli e alla nipote, in modo che questi restino proprietari, in comproprietà, dell'intera partecipazione sociale. La donazione avrebbe, quindi, a oggetto:

- non solo la quota detenuta dal donante in proprietà esclusiva (40% del capitale);
- ma anche quella già detenuta in comproprietà con costoro.

Il contribuente chiede all'Agenzia se la donazione possa godere dell'esenzione dall'imposta di donazione di cui all'[art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90.

Esenzione dall'imposta di donazione - Condizioni per le quote di società di capitali

L'[art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90 prevede un'esenzione dalle imposte sulle successioni o donazioni per il trasferimento gratuito, *mortis causa* o *inter vivos* (anche mediante patti di famiglia), di aziende o partecipazioni a favore dei discendenti o del coniuge del disponente.

In particolare, il trasferimento di partecipazioni in società di capitali è esente a condizione che:

- consenta al donatario di acquisire o integrare il controllo della società ex [art. 2359](#) co. 1 n. 1 c.c.;
- i beneficiari del trasferimento detengano il controllo sociale per almeno 5 anni dal trasferimento.

Come illustrato nella circ. Agenzia delle Entrate 22.1.2008 n. [3](#), § 8.3.2, in tal caso, quindi, l'agevolazione trova applicazione "qualora il beneficiario del trasferimento, per effetto di quest'ultimo, possa disporre del controllo della società in base all'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria)"; inoltre, come chiarito nella ris. n. [75/2010](#), nella verifica della condizione dell'acquisizione/integrazione del controllo, si deve tenere conto anche di quanto disposto dall'[art. 2359](#) co. 2 c.c., che dà rilievo anche al controllo indiretto e consente, quindi, di computare anche i voti detenuti tramite società controllate.

Successione della quota pari al 60% trasferita in comproprietà

Al momento della successione aperta con la morte della moglie, socia al 60%, il trasferimento *mortis causa* della sua quota, che era di controllo, avvenuto a favore di 4 eredi in comunione, aveva goduto del beneficio, in quanto il trasferimento della quota di controllo (in capo al *de cuius*), se avviene a favore di più eredi in comproprietà, gode dell'esenzione, perché la partecipazione non viene frazionata.

Invece, secondo l'Agenzia, la donazione che, ora, il marito della defunta vuole effettuare, a favore degli altri comproprietari, non può usufruire dell'esenzione, in quanto i beneficiari (figli e nipote del donante) sono già titolari del controllo (detenuto mediante la maggioranza, pari a 2/3, della comunione avente ad oggetto il 60% del capitale, maggioranza che, da sola, è in grado di

pilotare il rappresentante comune) e solo lo rafforzano mediante la nuova donazione.

Integrazione o acquisizione del controllo

In pratica, l'Agenzia afferma che il riferimento a "integrazione o acquisizione" del controllo, contenuto nell'[art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90 quando definisce le condizioni per l'accesso all'esenzione, individua due situazioni:

- l'acquisizione del controllo, che si verifica quando un soggetto che non era titolare di partecipazioni ottiene una quantità di partecipazioni tale da esprimere la maggioranza di voti in assemblea ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.;
- l'integrazione del controllo, che si realizza quando il beneficiario riesce ad assumere (proprio per effetto della devoluzione delle quote e/o delle azioni) una posizione di controllo ex art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., sommando alle partecipazioni (di minoranza), già possedute prima della devoluzione, quelle oggetto del trasferimento.

Invece, secondo l'Agenzia, non ricadrebbe nell'ambito del beneficio la situazione di "rafforzamento" del controllo, da parte di un soggetto che già lo detiene.

Esclusione dell'esenzione in caso di rafforzamento del controllo

Per quanto sopra, posto che, nel caso di specie, i beneficiari della donazione erano già titolari del controllo, esercitato tramite il rappresentante comune della comunione, la donazione non potrebbe godere dell'esenzione. Inoltre, secondo l'Agenzia, a favore di tale conclusione deporrebbe anche il fatto che, nel caso di specie, la *ratio* del beneficio avrebbe già esaurito il proprio scopo, avendo garantito l'esenzione al momento della precedente successione.

Questa argomentazione, tuttavia, non pare convincente, nei limiti in cui, nel caso di specie, la donazione consentirebbe di portare a termine il passaggio generazionale dell'azienda, posto che essa era originariamente nella titolarità di due soggetti (i coniugi) ma deve essere trasferita alla nuova generazione, rappresentata da figli e nipote. In questo contesto, il secondo trasferimento figura come elemento indispensabile per completare l'operazione e parrebbe ugualmente rispettare la *ratio* del beneficio.

art. 3 co. 4 ter DLgs. 31.10.1990 n. 346

Risposta interpello Agenzia Entrate 21.7.2021 n. 497

Risposta interpello Agenzia Entrate 18.3.2024 n. 72

Il Quotidiano del Commercialista del 19.3.2024 - "Donazione di quote non esente se il beneficiario ha già il controllo e lo rafforza" - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 19.3.2024, p. 37 - "Quote sociali, imponibile la donazione al socio già titolare del controllo"

- Busani

Integrazione del controllo ai fini dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni in caso di trasferimento di quote

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Donazione di partecipazioni" - Mauro A.

Lavoro

PREVIDENZA

Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e di lavoro sportivo - DLgs. 36/2021 - Regime previdenziale di alcune figure lavorative previste dal DM 15.3.2005 (messaggio INPS 20.3.2024 n. 1190)

Con il messaggio 20.3.2024 n. [1190](#), l'INPS è intervenuto in merito alla facoltà riconosciuta dall'[art. 35](#) co. 3 del DLgs. 36/2021 agli istruttori e ai direttori tecnici presso circoli e società sportive di richiedere, entro il termine del 30.6.2024, il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo.

Disciplina generale dell'opzione

L'[art. 14](#) del DL 215/2023 convertito (c.d. decreto "Milleproroghe") ha prorogato dal 31.12.2023 al 30.6.2024 il termine entro il quale gli istruttori presso impianti e circoli, nonché i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e 22 del DM 15.3.2005, possono optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo.

In difetto di tale scelta, i predetti soggetti confluiranno nel regime previdenziale regolato nell'ambito della riforma del lavoro sportivo dall'[art. 35](#) del DLgs. 36/2021, che prevede l'iscrizione:

- al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell'ambito del settore professionistico;
- alla Gestione separata dell'INPS di cui all'[art. 2](#) co. 26 della L. 335/95 nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato al di fuori dei settori professionistici.

Precisazioni dell'INPS

Secondo quanto indicato nel messaggio n. [1190/2024](#), la facoltà di opzione, prevista dall'[art. 35](#) co. 3 del DLgs. 36/2021, è esercitabile esclusivamente dagli assicurati che, alla data del 30.6.2023, risultano da ultimo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in relazione alle predette qualifiche professionali.

Inoltre, l'INPS ha precisato che l'opzione è esercitabile una sola volta, non è revocabile e produce effetti nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere e di tutti quelli eventualmente instaurati successivamente alla data dell'1.7.2023 per lo svolgimento dell'attività di istruttore presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, di direttore tecnico e di istruttori presso società sportive.

Istruzioni operative

Con l'occasione, l'INPS rende noto che la facoltà di opzione in questione è esercitabile direttamente dai soggetti interessati, fino alla scadenza del 30.6.2024, attraverso la specifica procedura telematica presente sul portale istituzionale www.inps.it, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di identità elettronica).

Effettuato l'accesso, occorre seguire il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" e selezionare nella sezione "Strumenti" la voce "Vedi tutti", "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" e "Utilizza lo strumento".

In seguito all'autenticazione è necessario selezionare "Esercizio dell'opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo".

Al termine della procedura, l'assicurato riceverà una comunicazione a conferma dell'esito dell'esercizio della predetta facoltà.

Gestione dei flussi UniEmens

Ai fini della corretta esposizione nell'ambito delle denunce mensili, i lavoratori optanti devono tempestivamente comunicare al datore di lavoro l'avvenuto esercizio del diritto di opzione e l'avvenuto accoglimento dell'istanza al mantenimento dell'iscrizione al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo.

E proprio per quanto concerne l'esposizione nella denuncia UniEmens, con il messaggio in parola vengono fornite le indicazioni per i periodi con decorrenza novembre 2023.

Con l'occasione, si rendono altresì disponibili le istruzioni per le operazioni di regolarizzazione riferite ai periodi:

- da luglio a ottobre 2023 nell'ipotesi dei soggetti non optanti entro il 30.6.2024, iscritti pertanto al Fondo pensione dei lavoratori sportivi;
- di competenza decorrenti da luglio 2023, per le figure che invece hanno optato per il mantenimento della iscrizione al Fondo pensione per i lavoratori dello spettacolo.

art. 35 co. 3 DLgs. 28.2.2021 n. 36

art. 35 DLgs. 28.2.2021 n. 36

Messaggio INPS 20.3.2024 n. 1190

Il Quotidiano del Commercialista del 22.3.2024 - "Istruzioni INPS per l'opzione previdenziale di istruttori e direttori tecnici" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Lavoro nello sport" - Mamone L.

FISCALE

DPCM 9.10.2023

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - DISPOSIZIONI GENERALI - ONERI DEDUCIBILI - Erogazioni liberali in denaro e in natura a favore della ricerca scientifica che possono essere dedotte dal reddito IRPEF o IRES - Individuazione dei soggetti beneficiari - Nuovo elenco

L'art. 14 co. 1-6 del DL 14.3.2005 n. 35, conv. L. 14.5.2005 n. 80 (c.d. "decreto competitività"), come modificato dall'art. 99 co. 3 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), prevede la deducibilità dal reddito ai fini IRPEF ed IRES, nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato e fino ad un importo massimo di 70.000,00 euro annui, delle liberalità in denaro e in natura effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute:

- aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In attuazione di tale disposizione, il presente DPCM individua le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRPEF ed IRES.

Il suddetto elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:

- sostituisce quello approvato dal DPCM 29.7.2019 (pubblicato sulla G.U. 6.9.2019 n. 209);
- contiene 11 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 236 a 247);
- può essere soggetto a revisione annuale.

Abrogazione dell'agevolazione

L'art. 14 co. 1 - 6 del DL 35/2005, come modificato dal suddetto art. 99 co. 3 del DLgs. 117/2017, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (periodo d'imposta 2018, per i soggetti "solari") e fino alla sua abrogazione prevista dall'art. 102 co. 2 lett. h) dello stesso DLgs. 117/2017, che decorrerà, in base a quanto disposto dal successivo art. 104 co. 2, dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101 co. 10 (non ancora intervenuta alla data del 31.12.2023).

Pertanto, la disciplina in esame è ancora applicabile almeno per i periodi d'imposta 2023 e 2024.